

**Approvato dal Consiglio della Comunità Montana Montagna Fiorentina
(ultime modifiche delibera di Consiglio n. 4 del 26/2/2009)
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI DELLA COMUNITA' MONTANA MONTAGNA FIORENTINA IN MATERIA DI VINCOLO
IDROGEOLOGICO
(l.r. 39/2000 e s.m.i. "LEGGE FORESTALE DELLA TOSCANA", articolo 40)**

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione	2
Art. 2 - Presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni ed Organizzazione Apertura al Pubblico.	2
Art. 3 - Procedimenti amministrativi	4
Art. 5 Deposito cauzionale, rimboschimenti compensativi e versamento importi dovuti:	6
Art. 6 Varianti e Autorizzazioni rilasciate da altri enti.	7
Art. 7 Ulteriori documentazione integrativa ed obbligatoria	7
Art. 8 Autorizzazione in Sanatoria e Ripristino dello Stato dei Luoghi	8
Art. 9 Deroghe in materia di prevenzione degli incendi boschivi	9
Art. 10 Autorizzazione per Aree Attrezzate per L'accensione dei Fuochi.	10
Art. 11 Determinazione della superficie massima annuale che può essere sottoposta a taglio ...	10
Art.12 Pubblicazione degli atti ed ulteriori determinazioni previste dal Regolamento Forestale	10
Art. 13 Trasmissione dati al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato	11
Art.14 Determinazione del personale dell'Ente addetto ai controlli di Polizia amministrativa in materia di vincolo idrogeologico e del personale abilitato al calcolo del danno forestale (art. 84 della legge forestale) di cui alla D.G.R. 123 del 17.2.2003.	11
Art. 15 Criteri per la determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative in fase di emissione dell'ordinanza ingiuntiva di pagamento.	12
Art. 16 Modalità e criteri per la concessione della rateazione del debito, derivante dall'irrogazione di sanzioni amministrative.	14
Art.17 Ricorsi	14
Art. 18 Attestato e Contrassegni di Provenienza Alberi di Natale	15
Art. 19-Materiale Vegetale di Propagazione (MFP) e Certificato principale d'identità	15
Art. 20 - Iscrizione al libro regionale dei boschi da seme (LRBS)	17
Art. 21 -Autorizzazione per la produzione e vendita di MFP	18
Art. 22 Registro dei soggetti autorizzati e Trasmissioni alla Giunta Regionale	19
Art. 23 - Registro di Carico e Scarico ed ulteriori adempimenti inerenti il MFP	19
Art. 24. Opere connesse ed interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica o a permesso a costruire	20
Art. 25. Norme Transitorie e Disposizioni Finali	20

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), da ultimo modificata dalla legge regionale 2 Agosto 2004, n. 40 e di seguito denominata legge forestale, disciplina quanto previsto dall'articolo 40 della citata legge in coerenza con i contenuti del Regolamento forestale della Toscana emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana), di seguito denominato Regolamento forestale.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1 Marzo 2009.
3. Il presente regolamento si applica al territorio della Comunità Montana della Montagna Fiorentina nei Comuni di Reggello, Pelago, Pontassieve, Londa, San Godenzo, Rufina e Dicomano per l'intero anno 2009. A partire dal 1 Gennaio 2010 il presente regolamento non si applica al territorio del Comune di Dicomano

Art. 2 - Presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni ed Organizzazione Apertura al Pubblico.

1. Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni, corredate di tutti gli allegati specificatamente previsti dal Regolamento forestale e dal presente regolamento, sono presentate all'Ufficio Vincolo Idrogeologico del Servizio Attività Territoriali e Protezione Civile della Comunità Montana della Montagna Fiorentina in via XXV Aprile n°10 50068 RUFINA, utilizzando apposita modulistica approvata con determinazione dirigenziale. Eventuali modifiche dei modelli da utilizzare per la presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni saranno approvate con Determinazione dirigenziale.
2. Gli allegati obbligatori da presentare con le domande di autorizzazione e dichiarazione, salvo se diversamente specificato nel presente regolamento, sono i seguenti:
 - a. copia di valido documento di identità del richiedente (salvo che il richiedente non firmi la domanda di fronte all'addetto al ricevimento delle domande che provvederà all'identificazione);
 - b. carta topografica in scala 1: 10.000 o 1: 5.000 con delimitazione dell'area di intervento e/o indicazione delle opere che si intende realizzare;
 - c. estratto carta catastale in scala 1: 2000 o 1: 4.000 con delimitazione dell'area di intervento e/o indicazione delle opere che si intende realizzare;
 - d. Per le autorizzazioni e dichiarazioni generiche 4 foto in cui siano visibili punti di riferimento riscontrabili anche successivamente all'intervento o indicazione dei punti e direzione di presa nella cartografie allegate (nel caso di interventi di piccola entità possono essere presentate solo due foto);
 - e. per le autorizzazioni in sanatoria presentate ai sensi dell'articolo 85, comma 6 bis copia della ricevuta di pagamento delle sanzioni amministrative;
 - f. copia originale del contratto di vendita bosco in piedi o copia conforme dello stesso (solo nel caso che il richiedente sia l'acquirente del bosco in piedi);
 - g. autorizzazione scritta dei comproprietari, con allegata fotocopia del documento di identità nel caso che le particelle catastali interessate dagli interventi siano di proprietà anche di altri soggetti diversi (tale documento può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del richiedente presentata ai sensi e secondo le modalità di cui alla L. 445/2000) o compilazione da parte dei comproprietari dell'apposito spazio della modulistica;
 - h. autorizzazione scritta del proprietario/i, con allegata fotocopia del documento di identità nel caso che le particelle catastali interessate dagli interventi non siano nel legittimo possesso del richiedente o compilazione da parte del proprietario delegante dell'apposito spazio nella modulistica.
3. L'Ufficio Vincolo Idrogeologico del Servizio Attività Territoriali e Protezione Civile è situato in via XXV Aprile n°10 50068 RUFINA. L'orario di ricevimento al pubblico viene stabilito con determinazione

dirigenziale del Responsabile del Servizio. Presso l'ufficio è possibile, previo appuntamento, nei giorni e negli orari stabiliti dal Responsabile del Servizio, l'inserimento on-line delle domande di autorizzazione o delle dichiarazioni con la procedura informatica ARTEA (SIGAF). Il richiedente a tale fine deve presentarsi con i seguenti documenti:

- a. Documento valido di identità o copia dello stesso;
 - b. Documenti indicati, come obbligatori al comma 2.
 - c. Altri allegati obbligatori secondo il regolamento forestale o il regolamento interno dell'Ente;
 - d. ~~Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che nulla è variato nello stato dei luoghi, consistenza e titolo di possesso delle particelle catastali;~~
 - e. Codice fiscale o copia dello stesso;
 - f. Tutti i dati e descrizioni necessarie ai fini della compilazione della domanda richiesti dal sistema .
 - g. Dati identificativi, codice fiscale o partita IVA dell'operatore autorizzato all'esecuzione degli interventi.
4. Le domande di autorizzazione e le dichiarazioni devono essere presentate in duplice copia (in 3 copie nel caso di interventi su aree ricadenti nel territorio o del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna o nel territorio di altre aree protette istituite ai sensi delle leggi nazionali o regionali in materia), possono essere firmate dal richiedente davanti all'addetto al ricevimento delle stesse oppure, nel caso in cui siano trasmesse per posta, o con altri mezzi, deve essere allegata fotocopia del documento d'identità del richiedente stesso. Nel caso di domanda di autorizzazione, la stessa deve essere presentata corredata di marca da bollo di importo pari a quanto fissato per l'imposta di bollo dalla normativa vigente. Identica marca dovrà essere apposta sull'autorizzazione da consegnare all'ufficio preposto al momento del ritiro.
5. Nel caso di persone giuridiche, la domanda di autorizzazione o dichiarazione deve essere presentata dal legale rappresentante o dal dirigente responsabile, specificando le generalità della persona giuridica ed il titolo in base al quale quest'ultima è legittimata alla presentazione della stessa. Nel caso di interventi da eseguirsi nell'area demaniali gestite dalla Comunità Montana Montagna Fiorentina, soggetti a domanda di autorizzazione o dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico, gli stessi interventi vengono autorizzati, ai soli fini del vincolo idrogeologico, mediante specifica determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio Attività Forestali, qualora gli stessi interventi siano autorizzabili ai sensi della L.R. 39/2000 e del Regolamento Forestale 48/R. Il dirigente del Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale deve trasmettere copia della determinazione dirigenziale suddetta all'Ufficio Vincolo Idrogeologico.
6. Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni non corredate di tutti i dati, della documentazione prevista, e/o degli allegati obbligatori ai sensi del presente regolamento, non sono ritenute valide e l'avvio del procedimento avviene solo a seguito della presentazione da parte dell'interessato dei dati o della documentazione mancanti. Il responsabile del procedimento, di cui all'articolo successivo, provvede a comunicare agli interessati, entro 20 giorni per le dichiarazioni ed entro 30 giorni per le autorizzazioni, la richiesta di integrazioni della documentazione presentata al fine dell'avvio dell'istruttoria. La richiesta interrompe, fino alla presentazione della documentazione necessaria, la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo. Trascorsi 90 giorni dalla data di protocollo della richiesta di integrazioni, l'istanza viene archiviata d'ufficio senza che nessun ulteriore avviso debba essere inviato al richiedente e senza che debba essere adottato alcun provvedimento da parte del responsabile del procedimento. Se la documentazione presentata è ritenuta esaustiva dal Responsabile del Procedimento, i termini previsti per il rilascio delle autorizzazioni o dichiarazioni, decorrono interamente dalla data di protocollo in cui è pervenuta la documentazione integrativa.
7. Le domande di dichiarazione, presentate ai sensi degli articoli 38, comma 2, 39, 40, 41 e 42 del Regolamento Forestale 48/R, relative all'esecuzione di tagli di manutenzione nelle pertinenze di elettrodotti, reti di servizio pubblico, ferrovie, viabilità pubblica, sezioni di opere idrauliche pubbliche, che interessino una lunghezza delle stesse opere superiore a 1 Km, presentate da parte degli Enti pubblici gestori delle suddette reti pubbliche, o da soggetti da questi autorizzati, possono essere corredate di una cartografia topografica in scala massima 1: 25.000, con individuazione delle zone di intervento o opere oggetto di intervento, in sostituzione dell'allegato richiesto al comma 2, lettera b.

- Per le stesse domande non è obbligatorio allegare le i documenti richiesti al comma 2 ad eccezione di quanto al p.to a dello stesso comma.
8. Eventuali modifiche alla tipologia di documentazione obbligatoria da presentare congiuntamente alle domande di autorizzazione e dichiarazione potranno essere stabilite con specifico atto dirigenziale del Responsabile del Servizio Attività Territoriali e Protezione Civile . Con lo stesso tipo di atto potranno essere stabilite modifiche alla tipologia di documentazione obbligatoria da presentare congiuntamente a qualunque domanda di autorizzazione o dichiarazione disciplinata dal presente regolamento.
 9. Le domande di dichiarazione presentate ai sensi dell'articolo 44, comma 8 del Regolamento Forestale 48/R, inerenti l'esecuzione di interventi di taglio previsti nei piani di gestione o piani dei tagli, approvati dalla Provincia di Firenze o da questo Ente, sono escluse dalla presentazione degli allegati obbligatori stabiliti dal comma 2, possono essere firmate dal richiedente davanti all'addetto al ricevimento delle stesse oppure, nel caso in cui siano trasmesse per posta, o con altri mezzi, deve essere comunque allegata fotocopia del documento d'identità del richiedente stesso. Il responsabile del procedimento può comunque richiedere eventuale documentazione integrativa ai fini dell'espletamento dell'istruttoria. Tali domande di dichiarazione devono essere presentate utilizzando apposita modulistica approvata con determinazione dirigenziale.
 10. Per le domande di autorizzazione o dichiarazione che vengono presentate dal richiedente con procedura informatica ARTEA, le stesse devono essere presentate in duplice copia, ed al fine di rendere funzionale lo svolgimento delle funzione di compilazione delle domande il richiedente deve presentarsi all'appuntamento prefissato con tutti i documenti necessari già predisposti e precedentemente compilati.
 11. Al fine di rendere funzionale le operazioni di compilazione delle domande presentate dall'utente mediante procedura informatica ARTEA almeno uno dei giorni di apertura al pubblico dovranno essere dedicati a tale servizio, in particolare nei periodi dell'anno in cui vengono presentate più domande. Tali giorni verranno fissati dal Responsabile del Servizio mediante determinazione dirigenziale.

Art. 3 - Procedimenti amministrativi

1. Fatti salvi i casi di cui all'art. 2, comma 6, l'avvio del procedimento amministrativo avviene con il ricevimento della pratica da parte dell'Ufficio Vincolo del Servizio Attività Territoriali e Protezione Civile e contestuale iscrizione della stessa nell'apposita posizione di protocollo.
2. Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Attività Territoriali e Protezione Civile .
3. Per le domande d'autorizzazione l'avvio del procedimento è comunicato all'interessato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della pratica, mentre per le domande di dichiarazione l'avvio di procedimento non deve essere comunicato ~~entro 20 giorni dal ricevimento della pratica~~. Tale comunicazione non è obbligatoria ove il procedimento sia concluso entro trenta giorni per le sole autorizzazioni.
4. Il responsabile del procedimento, o altro incaricato nominato dal responsabile stesso, può richiedere eventuale documentazione integrativa necessaria alla valutazione degli interventi, in relazione alle caratteristiche degli stessi ed a quelle dei luoghi in cui se ne prevede la realizzazione. La richiesta interrompe, per una sola volta, fino alla presentazione della documentazione richiesta, la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo. Trascorsi 90 giorni dalla data di protocollo della richiesta di integrazioni, l'istanza viene archiviata d'ufficio senza che nessun ulteriore avviso debba essere inviato al richiedente e senza che debba essere adottato alcun provvedimento da parte del responsabile del procedimento. Se la documentazione presentata è ritenuta esaustiva dal Responsabile del Procedimento, i termini previsti per il rilascio delle autorizzazioni o dichiarazioni, decorrono interamente dalla data di protocollo in cui è pervenuta la documentazione integrativa.
5. Il responsabile del procedimento può avvalersi, per l'istruttoria, della collaborazione di personale dipendente e/o esterno incaricato con specifica determinazione dirigenziale.

6. I procedimenti relativi a domande di autorizzazione si concludono, fatti salvi i casi di cui al comma successivo, i casi di sospensione previsti dal comma 4 del presente articolo e dal comma 6 dell'articolo 2, nonché se diversamente specificato nel presente regolamento, con atto dirigenziale da parte del Responsabile del Servizio Attività Territoriali e Protezione Civile da adottarsi entro i seguenti termini:
 - a. 90 giorni dal ricevimento per le domande relative all'approvazione dei piani di gestione o di taglio di cui all'articolo 44 del Regolamento forestale e dei piani di coltura di cui all'articolo 67 della Legge forestale;
 - b. 45 giorni dal ricevimento per tutte le altre domande di autorizzazione.
7. Per le domande di autorizzazione e le dichiarazioni relative ad attività da esercitarsi all'interno dei Parchi nazionali o di altre aree protette istituite ai sensi delle normative regionali o nazionali vigenti in materia, si applica quanto previsto con il disposto dell'art. 68 della legge forestale e dall'art.13 della L. 394/1991. In attesa del rilascio della nulla osta/autorizzazione da parte dell'Ente Parco Nazionale o da parte dell'autorità competente per le altre tipologie di aree protette, il Responsabile del Procedimento sospende l'istruttoria dell'istanza di autorizzazione o dichiarazione e ne invia comunicazione scritta al richiedente della stessa istanza.
8. Nei casi in cui il regolamento forestale prevede l'acquisizione dell'autorizzazione per silenzio-assenso, la stessa deve intendersi rilasciata alla scadenza del termine indicato al comma 6, salvo che entro tale termine, con apposito atto, non sia comunicato un provvedimento di diniego o di sospensione. Entro detto termine possono essere comunicate prescrizioni vincolanti per l'esecuzione dei lavori.
9. Per le dichiarazioni il procedimento si conclude per silenzio-assenso dopo 20 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, fatta salva l'adozione entro tale termine di apposito atto con il quale sia comunicato un provvedimento di diniego o di sospensione. Entro detto termine possono essere comunicate prescrizioni vincolanti per l'esecuzione dei lavori.
10. I procedimenti relativi a domande di autorizzazione inoltrate dai Comuni ai sensi dell'art. 42, comma 6 della Legge forestale si concludono entro 45 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza comunale. Il provvedimento di autorizzazione o di diniego è trasmesso al Comune congiuntamente a copia dell'istanza trasmessa dal comune vidimata con timbro della Comunità Montana Montagna Fiorentina; copia dell'autorizzazione deve essere allegata al provvedimento abilitativo comunale.
11. Qualora relativamente ad un'istanza debba essere adottato un provvedimento di diniego, lo stesso può essere adottato unicamente dopo aver adempiuto a quanto previsto dall'art. 10 bis della L. 241/1990. Pertanto il Responsabile del Procedimento invia comunicazione di diniego al richiedente dell'istanza, a mezzo raccomandata, indicando i motivi di diniego. Dopo 10 giorni dalla notifica di suddetta comunicazione se il destinatario della comunicazione di diniego non presenta osservazioni o le stesse non possono essere accolte il Responsabile del Procedimento adotta provvedimento di diniego definitivo.
12. Il richiedente può in qualunque momento, prima della fine del procedimento amministrativo, richiedere l'archiviazione, l'annullamento o la sospensione dei termini istruttori dell'istanza presentata, mediante richiesta scritta motivata trasmessa all'ufficio vincolo idrogeologico. Tali richieste devono essere opportunamente motivate.
13. Il richiedente può altresì in qualunque momento, mediante richiesta scritta, e prima della fine del procedimento amministrativo, richiedere il cambio di tipo di istanza, e la conservazione della documentazione presentata, mediante domanda scritta motivata. Nel caso che la richiesta riguardi il cambio di tipologia di istanza, da dichiarazione ad autorizzazione, o viceversa, il richiedente dovrà presentare nuova istanza di dichiarazione o autorizzazione e potrà unicamente richiedere la conservazione della documentazione allegata, e degli elementi tecnici descritti nella precedente istanza, ai fini della valutazione della nuova istanza presentata.
14. Per le domande di autorizzazione o dichiarazione presentate mediante procedura informatica ARTEA valgono tutte le procedure amministrative disposte dal presente Regolamento, a tale fine l'Ufficio Vincolo idrogeologico provvederà ad utilizzare, il più possibile, la documentazione amministrativa predisposta dal sistema informatico ARTEA (comunicazioni avvio procedimento, richieste di integrazioni, ecc...).

Art. 4 Ulteriori adempimenti

1. Qualora venga richiesto nell'atto autorizzativo, i titolari di autorizzazioni, o per essi i direttori dei lavori, sono tenuti a dare preventiva comunicazione all'Ente competente della data di effettivo inizio dei lavori.
2. Nei casi di cui agli articoli 7, comma 5 e 72, comma 6 del Regolamento forestale il Responsabile del procedimento può impartire ulteriori prescrizioni, sospendere i lavori o revocare le autorizzazioni dandone comunicazione al titolare dell'autorizzazione e al possessore del bene oggetto dei lavori con specifico atto dirigenziale. Copia dell'atto è trasmessa al competente comando stazione e al coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato.
3. Nei casi di cui all'articolo 85, comma 1, della Legge forestale, il Responsabile del procedimento, con le modalità indicate nello stesso articolo, prescrive gli interventi necessari, fissandone i criteri, modalità e tempi d'esecuzione. Copia dell'atto è trasmessa al competente comando stazione e al coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato.

Art. 5 Deposito cauzionale, rimboschimenti compensativi e versamento importi dovuti:

1. Qualora la Legge o il Regolamento forestale prevedano la costituzione di un deposito cauzionale questo dovrà essere costituito, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento forestale, mediante deposito infruttifero da effettuarsi, indicando la causale, con versamento presso il Servizio Tesoreria dell'Ente, oppure a mezzo versamento su c/c postale n°14817548 intestato alla Comunità Montana Montagna Fiorentina. E' altresì possibile effettuare il deposito cauzionale mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa vincolata a favore della Comunità Montana Montagna Fiorentina. I termini per lo svincolo di tale deposito cauzionale vengono indicati nell'atto autorizzativo .
2. Nel caso che il titolare della richiesta di una trasformazione boschiva non effettui il prescritto rimboschimento compensativo il versamento degli importi di cui all'art. 81, comma 6, del Regolamento forestale deve essere effettuato mediante versamento, indicando la causale, presso il Servizio Tesoreria dell'Ente (Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve Agenzia di Rufina) oppure a mezzo versamento su c/c postale n°14817548 intestato alla Comunità Montana Montagna Fiorentina.
3. La costituzione del deposito cauzionale è richiesta anche per i seguenti tagli disciplinati dal regolamento forestale:
 - a. taglio a buche o strisce ai sensi del art. 33, comma 4
 - b. taglio raso di fustaia ai sensi del art. 37, comma 4
 - c. Conversione del bosco e sostituzione di specie art. 17, comma 8
4. Nei casi previsti dal comma 3 il deposito cauzionale è stabilito nella misura massima di 60 euro ogni 100 mq a garanzia della rinnovazione artificiale/naturale del soprassuolo e di 60 euro ogni 100 mq a garanzia dell'esecuzione delle cure colturali successive all'impianto, per un periodo di almeno cinque anni. Il responsabile del procedimento può stabilire, con specifico atto dirigenziale, importi inferiori a quelli sopra indicati per la sola cauzione a garanzia delle cure colturali tenendo in considerazione le caratteristiche stazionali, la viabilità e l'accessibilità ai luoghi in cui dovranno essere eseguite le operazioni di rinnovazione artificiale.
5. Nei casi previsti dall'articolo 81 comma 6 del Regolamento Forestale il responsabile del procedimento o suo incaricato potrà richiedere, quale documentazione integrativa, apposita perizia con computo metrico estimativo al fine di stabilire l'importo del rimboschimento compensativo.
6. Il deposito cauzionale richiesto ai sensi di quanto stabilito dal presente articolo non potrà mai essere inferiore ad € 100,00.
7. Gli atti di autorizzazione relativi agli interventi di cui al presente articolo soggetti a preventiva costituzione di deposito cauzionale potranno essere ritirati solo previa dimostrazione documentale all'ufficio vincolo idrogeologico della costituzione del deposito cauzionale.
8. Gli interventi previsti dai Piani dei tagli o di gestione approvati, per i quali è prevista la costituzione di un deposito cauzionale ai sensi del Regolamento Forestale 48/R, potranno avere inizio solo

previa dimostrazione documentale all'ufficio vincolo idrogeologico della costituzione del deposito cauzionale. A tale fine entro 20 giorni dalla presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 44 del Regolamento Forestale 48/R, il Responsabile del Procedimento invia comunicazione scritta al richiedente, indicando l'importo totale della cauzione (da calcolarsi con le stesse modalità indicate ai commi 4, 5, 6) e le modalità di costituzione dello stesso deposito.

Art. 6 Varianti e Autorizzazioni rilasciate da altri enti.

1. Le autorizzazioni per varianti preliminari o in corso d'opera, relative a lavori od opere disciplinati dal Regolamento forestale, per le quali sia in corso di validità una precedente autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, sono acquisite per silenzio-assenso decorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda, purché la variante non preveda:
 - a. variazioni o deroghe alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
 - b. variazioni superiori al 10% dei volumi di scavo o riporto autorizzati;
 - c. variazioni della tipologia, qualità e composizione del terreno da riportare;
 - d. variazioni relative all'estensione delle superfici interessate agli interventi superiori al 10 % dell'estensione autorizzata;
 - e. variazioni dell'identificazione catastale dei terreni interessati dagli interventi autorizzati o dichiarati;
 - f. variazione della tipologia di taglio boschivo da effettuare;
 - g. variazioni del tracciato della viabilità temporanea non funzionale e non connessi alle attività selvicolturali ed agricole autorizzate;
 - h. variazioni della larghezza del piano viario autorizzata relativamente alla viabilità permanente o temporanea;
 - i. interventi non autorizzabili ai sensi delle disposizioni della Legge Forestale e del Regolamento Forestale.
2. Per l'acquisizione delle autorizzazioni per silenzio-assenso, di cui al comma 1, la variante deve fare espresso riferimento all'autorizzazione precedente, evidenziando tutte le variazioni attraverso grafici in stato sovrapposto e con apposito aggiornamento della rimanente documentazione del progetto. Le relative domande di autorizzazione dovranno essere presentate tramite apposita domanda di autorizzazione e secondo le procedure amministrative stabilite dal presente regolamento. Nella richiesta di variante dovranno essere esplicitate le motivazioni per le quali si richiede la stessa.
3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 hanno validità fino alla scadenza della precedente autorizzazione.
4. Le autorizzazioni per varianti preliminari o in corso d'opera relative a dichiarazioni, dovranno essere presentate tramite apposita dichiarazione o domanda di autorizzazione, in relazione alla tipologia degli interventi e secondo le procedure amministrative stabilite dal presente regolamento.
5. La validità di autorizzazioni o dichiarazioni rilasciate o presentate ad altri enti, non può essere prorogata o rinnovata, salvo se diversamente specificato nel Regolamento Forestale, ma dovrà essere presentata nuova istanza di autorizzazione o dichiarazione.
6. L'attuazione di qualunque intervento non previsto dai Piani dei Tagli o Piani di Gestione approvati ed in corso di validità ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento Forestale 48/R, o da eseguire, con modalità diverse da quanto previsto dai piani stessi, è soggetta a specifica domanda di autorizzazione (autorizzazione in variante al piano), indipendentemente dalla tipologia di intervento, fatti salvi i casi di deroga o proroga del periodo di taglio previsti dallo stesso articolo del Regolamento Forestale.

Art. 7 Ulteriori documentazione integrativa ed obbligatoria

1. Il rilascio dell'autorizzazioni per interventi che comportano riporti attuati con terre e/o rocce di scavo, provenienti da terreni diversi da quelli in cui si attueranno i riporti stessi, e comunque solo per fini connessi all'attività agricola o forestale, potrà avvenire solo previa dimostrazione

documentale da parte del richiedente che il materiale di riporto non costituisce rifiuto ed è conforme alla normativa ambientale di cui al D.lgs 152/2006 in materia di terre e rocce di scavo. Per tale fine il richiedente dovrà allegare alla domanda tutta la documentazione idonea rilasciata/presentata agli Enti competenti in materia. In caso contrario il procedimento non potrà essere avviato da parte del Responsabile del Procedimento e l'istanza deve essere sospesa. ~~è soggetto all'ottenimento del nulla osta, ed autorizzazione preventiva da parte dell'ufficio competente dell' ARPAT ed ai sensi di quanto stabilito dal D.lgs 152/2006 (ai sensi anche di quanto disposto dall'articolo 1, commi 17 e 18 della Legge 443 del 21/12/2001 e del art. 23 della Legge 306 del 31/10/2003).~~

2. Nei casi in cui il Regolamento Forestale prevede come obbligatorie una preliminare relazione geologica semplificata, o l' omissione della relazione geologica stessa, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 75, commi 8 e 9, il Responsabile del procedimento o suo incaricato può comunque richiedere ad integrazione della documentazione presentata, tenendo in considerazione le caratteristiche dei luoghi, la stabilità dei terreni e la tipologia di interventi da realizzare, la presentazione di apposita relazione geologica firmata da tecnico abilitato.
3. Nei casi sottoposti al rilascio di autorizzazione, disciplinati dall'art. 95 del Regolamento Forestale, il Responsabile del Procedimento o suo incaricato, può richiedere ad integrazione della documentazione presentata, valutata l'entità degli interventi da eseguire, apposita relazione tecnico agronomica dettagliata, contenente eventualmente anche una relazione geologica semplificata dei terreni, una descrizione degli interventi, dei movimenti terra ed opere che verranno realizzati.
4. Costituisce documentazione obbligatoria da allegare all'istanze di autorizzazione al taglio e/o di autorizzazione al taglio ed opere connesse, un progetto di taglio nei seguenti casi:
 - a. tagli di utilizzazione delle fustaie che interessano superfici superiori a 3 ettari;
 - b. tagli a raso di cui all'articolo 37 del Regolamento Forestale;
 - c. acquisizione dell'autorizzazione per silenzio-assenso, decorsi i termini previsti nei casi previsti dall' articolo 20, comma 4, dall' articolo 25, comma 3, dall'articolo 27 comma 3, dall'articolo 28 comma 2, dall'articolo 30 comma 2 del Regolamento Forestale;
 - d. esecuzione dei tagli di sementazione e di sgombero nel caso di tagliate di superficie superiore a 3 ettari non previste da piani di gestione o di taglio, ai sensi dell'articolo 32 comma 9 del Regolamento Forestale;
 - e. esecuzione dei tagli di cui agli articoli 33, 35 e 36 del Regolamento Forestale, nel caso di tagliate di superficie superiore a 3 ettari non previste da piani di gestione o di taglio.
5. Per gli interventi di cui all'articolo 25 comma 2 del Regolamento Forestale, il progetto di taglio deve evidenziare anche i motivi, ricompresi tra quelli indicati nel comma citato, per i quali non è ritenuto opportuno procedere all'avviamento all'alto-fusto.
6. Salvo se diversamente disposto dalle norme previste dal Regolamento Forestale il progetto di taglio deve evidenziare le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento oltre le tecniche d'intervento idonee a garantire il migliore sviluppo del bosco senza comprometterne la stabilità.

Art. 8 Autorizzazione in Sanatoria e Ripristino dello Stato dei Luoghi

1. L'autorizzazione in sanatoria per la regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, art. 42 comma 5 L.R. 39/00 e s.m.i., può essere acquisita per le opere o le trasformazioni effettuate in assenza di autorizzazione e o dichiarazione, che risultano conformi alla normativa vigente in materia di vincolo idrogeologico e del presente Regolamento Forestale 48/R, secondo quanto stabilito dall'articolo 85, comma 6 bis della LR 39/00 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria è condizionato al pagamento della sanzione amministrativa da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido. Alle domande di autorizzazione in sanatoria, fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le stesse procedure amministrative stabilite da questo Regolamento per le domande di autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico.
3. La presentazione della domanda di autorizzazione in sanatoria interrompe i termini del procedimento di imposizione del ripristino o di altri provvedimenti cautelativi emessi dal Responsabile del

- procedimento. L'eventuale diniego all'istanza di autorizzazione in sanatoria fa' decorrere automaticamente, ed interamente, a partire dalla data di protocollo dello stesso atto di diniego, i termini indicati negli eventuali provvedimenti cautelativi emessi dal Responsabile del Procedimento precedentemente alla presentazione della stessa istanza di autorizzazione in sanatoria.
4. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo e comunque soggetta ai procedimenti amministrativi stabiliti dal presente regolamento ed in particolare dagli articoli 2 e 3.
 5. L'autorizzazione in sanatoria viene rilasciata solo nel caso che le opere eseguite od in corso di esecuzione siano conformi alla LR 39/2000 e successive modifiche ed integrazioni, al Regolamento Forestale ed al presente Regolamento.
 6. Per accedere alla procedura di regolarizzazione, il richiedente dovrà corredare la domanda di autorizzazione in sanatoria con gli elaborati timbrati e sottoscritti da tecnico abilitato e con l'attestazione dell'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa.
 7. La domanda di autorizzazione in sanatoria può essere presentata anche per quelli interventi soggetti a semplice dichiarazione ai sensi del Regolamento Forestale e della Legge Regionale 39/2000 e s.m.i.
 8. Per tutte quelle opere eseguite in assenza di titolo autorizzativo ed in violazione alla normativa vigente in materia di vincolo idrogeologico e del Regolamento Forestale 48/R della Regione Toscana, la Comunità Montana Montagna Fiorentina può prescrivere i lavori di immediato ripristino, consolidamento o adeguamento che risultino compatibili con il territorio e da realizzarsi nei termini temporali stabiliti dall'Amministrazione stessa secondo quanto stabilito dall'art. 85 del L.R. 39/2000.
 9. Nel caso in cui il trasgressore ed il possessore, a qualunque titolo, del bene oggetto di violazione, siano soggetti diversi i lavori di ripristino sono prescritti anche a carico del possessore in quanto obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 della L.689/1981.
 10. Alle procedure amministrative inerenti l'imposizione di opere di ripristino di cui al precedente comma 3 si applicano i criteri generali stabiliti dalla L. 241/1990 (comunicazione avvio procedimento, indicazione responsabile procedimento, termini istruttori, ecc.) .

Art. 9 Derghe in materia di prevenzione degli incendi boschivi

1. Derghe ai divieti imposti dal capo IV –Prevenzione, salvaguardia e tutela del territorio dagli incendi boschivi del Regolamento Forestale, possono essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento, limitatamente ai casi previsti dall'articolo 68 dello stesso Regolamento.
2. Il richiedente dovrà presentare domanda al Ufficio Vincolo Idrogeologico della Comunità Montana Montagna Fiorentina secondo le modalità previste dal presente regolamento.
3. Le domande di autorizzazione di cui al presente articolo sono presentate dal soggetto responsabile dell'esecuzione dell'azione per la quale si richiede l'autorizzazione.
4. Nel caso che il richiedente non sia il legittimo proprietario dei terreni, o il legittimo possessore, il richiedente dovrà allegare alla domanda di autorizzazione dichiarazione scritta del proprietario che autorizza il richiedente all'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 68, comma 1 del Regolamento Forestale e delega all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni. In tale dichiarazioni dovranno essere evidenti gli estremi catastali dei terreni in cui verranno realizzati gli interventi ed il titolo di possesso degli stessi.
5. Nella domanda di autorizzazione dovranno essere indicati, in modo dettagliato, le modalità con cui verranno eseguiti gli interventi per i quali si richiede l'autorizzazione, nonché la tipologia e quantità di dispositivi antincendio disponibili. Dovranno essere altresì descritti tutti gli interventi ed opere che si metteranno in atto per prevenire la diffusione di incendi boschivi.
6. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo e comunque soggetta ai procedimenti amministrativi stabiliti dal presente regolamento ed in particolare dagli articoli 2 e 3.
7. Le domande di autorizzazione di cui al presente articolo, nei casi in cui le deroghe siano richieste per l'espletamento di campeggi temporanei, sono escluse dalla presentazione degli allegati previsti dall'articolo 2, comma 2 lettera d del presente regolamento.

Art. 10 Autorizzazione per Aree Attrezzate per L'accensione dei Fuochi.

1. L' autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 64 del Regolamento Forestale è rilasciata con specifico atto dirigenziale contenente fra l'altro, le prescrizioni costruttive e le precauzioni da adottare per l'accensione dei fuochi al fine di evitare rischi di incendio boschivo ai sensi del comma 3 dello stesso articolo del Regolamento Forestale. L'autorizzazione rilasciata può altresì specificare limitazioni nei periodi e negli orari giornalieri in cui è consentito l'uso dell'area attrezzata.
2. Le prescrizioni imposte nell'atto autorizzativo di cui al comma precedente devono essere obbligatoriamente esposte sugli appositi cartelli previsti dal comma 4 dell'articolo 64 del Regolamento forestale.
3. Il Responsabile del Procedimento può con specifico atto dirigenziale per le aree attrezzate già esistenti nelle aree di cui all'articolo 59, comma 1 del Regolamento Forestale, con le modalità previste dal piano pluriennale regionale relativo all'attività antincendi boschivi (AIB) di cui all'articolo 74 della legge forestale 39/2000 e s.m.i, prescrivere l'eventuale adeguamento delle opere, le precauzioni da adottare per l'accensione del fuoco e la normativa d'uso da esporre in appositi cartelli.
4. Il rilascio delle autorizzazione di cui al presente articolo e comunque soggetta ai procedimenti amministrativi stabiliti dal presente regolamento ed in particolare dagli articoli 2 e 3.

Art. 11 Determinazione della superficie massima annuale che può essere sottoposta a taglio

1. La superficie massima che per l'anno silvano successivo può essere sottoposta a tagli boschivi, di cui all'articolo 43 del regolamento forestale, è determinata entro il 30 giugno di ogni anno con Deliberazione della Giunta, sentito il Responsabile del Servizio Attività Territoriali e Protezione Civile e verrà trasmessa ai Comuni della Comunità Montana nonché ai comandi stazione del Corpo Forestale dello Stato, per la pubblicazione.
2. Al raggiungimento della superficie massima ammissibile per ogni anno silvano, le ulteriori dichiarazioni o richieste di autorizzazione vengono sospese, dandone comunicazione agli interessati, e posticipate al successivo anno silvano, nel quale hanno priorità rispetto alle nuove dichiarazioni e richieste di autorizzazione.

Art.12 Pubblicazione degli atti ed ulteriori determinazioni previste dal Regolamento Forestale

1. Le disposizioni e le specifiche tecniche di cui all'art. 11, commi 3 e 4, e all'art. 66, comma 7 del Regolamento forestale sono approvate con specifico atto dirigenziale e sono pubblicizzate con affissione all'Albo Pretorio della Comunità Montana e dei Comuni facenti parte.
2. Le disposizioni e/o le specifiche tecniche di competenza della Comunità Montana, di cui all'articolo 12, comma 2, all'articolo 66, comma 6 e all'articolo 88, commi 3 e 4 del Regolamento Forestale sono approvate con delibera della Giunta e pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
3. Le disposizioni e/o le specifiche tecniche di competenza della Comunità Montana di cui all'articolo 15, comma 3, all'articolo 55, comma 2, all'articolo 86 commi 11 e 12 e all'articolo 66, comma 7 del Regolamento Forestale sono approvate con specifico atto dirigenziale del Responsabile del Servizio Attività Territoriali e Protezione Civile e sono pubblicizzate con affissione all'Albo Pretorio della Comunità Montana e dei comuni facenti parte.
4. Nel caso delle determinazioni di cui all'articolo 55, comma 2 lettera a del Regolamento Forestale l'atto dirigenziale, di cui al comma 3, potrà essere emesso solo quando saranno trascorsi 30 giorni dalla avvenuta comunicazione al proprietario interessato.

Art. 13 Trasmissione dati al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato

1. La Comunità Montana trasmette ai comandi stazione del Corpo Forestale dello Stato competenti per territorio semestralmente l'elenco delle autorizzazioni/dichiarazioni valide soggette a controllo a sensi dell'art. 4 della Convenzione stipulata tra la Regione Toscana ed il Corpo Forestale dello Stato del 25 Marzo 2008 e dell'art. 5 dell'accordo operativo siglato tra gli stessi in data il 30/6/2008. Tale elenco viene costituito secondo i criteri fissati dalla convenzione e dall'accordo operativo e con modalità concordate con il Coordinatore Prov.le del Corpo Forestale dello Stato della Provincia di Firenze. Per la formazione dell'elenco delle pratiche soggette a controllo viene redatto apposito verbale da parte del personale dell'ufficio vincolo idrogeologico che ha provveduto ad estrarre secondo i criteri fissati le pratiche soggette a controllo. Tale verbale viene trasmesso in copia al Coordinamento Prov.le del Corpo Forestale dello Stato congiuntamente all'elenco delle pratiche soggette a controllo. ~~copia delle autorizzazioni rilasciate e delle dichiarazioni di inizio lavori acquisite, mentre i dati relativi alle stesse istanze vengono trasmesse al Coordinamento Prov.le del Corpo Forestale dello Stato avvalendosi delle procedure informatiche ARTEA.~~
2. Semestralmente l'ufficio vincolo idrogeologico comunica ai Comandi Stazioni del Corpo Forestale dello Stato ed al Coordinamento Prov.le l'elenco complessivo delle autorizzazioni/dichiarazioni valide per interventi di natura forestale (fino all'art. 69 del Regolamento Forestale 48/R), relative al semestre precedente. Da tale elenco il Corpo Forestale dello Stato provvede ad estrarre la quota di istanze soggette a controllo di competenza del Corpo Forestale dello Stato di cui all'art. 5 della Convenzione citata e di cui all'art. 4 dell'accordo operativo citato.
3. Copia digitale o cartacea delle autorizzazioni e dichiarazioni soggette a controllo potrà essere trasmessa al Comando Stazione competente qualora tale istanza non sia presente nel sistema informatico ARTEA (SIGAF) o qualora ritenuto necessario da parte dell'ufficio vincolo idrogeologico o da parte del Corpo Forestale dello Stato al fine dell'espletamento dell'attività di vigilanza. Il personale del Corpo Forestale dello Stato potrà prelevare per le proprie attività istituzionali o per l'esercizio dell'attività di controllo di cui alla convenzione citata, copia di qualunque istanza presentata al ufficio vincolo idrogeologico o di parte di essa, previa richiesta scritta trasmessa anche a mezzo anche e-mail all'ufficio vincolo idrogeologico e dietro la firma da parte del comandante della stazione richiedente o di un funzionario del Corpo Forestale dello Stato o di altro soggetto da questi delegati di apposita ricevuta al momento del ritiro della copia richiesta.
4. Le modalità di trasmissione delle autorizzazioni e dichiarazioni valide soggette a controllo, di cui ai commi precedenti, possono essere modificate mediante apposita determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio e previo accordo con il Coordinamento Prov.le del Corpo Forestale purché compatibili con la convenzione e l'accordo operativo citato.
5. Le domande di autorizzazione o dichiarazioni per le quali il procedimento amministrativo è terminato con un atto di diniego del Responsabile del procedimento non vengono trasmesse agli organi competenti del C.F.S, così come non vengono trasmesse le autorizzazioni/dichiarazioni relative ad interventi non di natura forestale (dall'art. 70 all'art. 95 del Regolamento Forestale), o comunque non estratte per le attività di controllo/vigilanza sopra indicata ~~indicati al comma 1.~~ La stessa procedura si applica per le domande di autorizzazione trasmesse dai Comuni ai sensi dell'articolo 71, comma 5 del Regolamento Forestale 48/R. In tali casi l'atto di autorizzazione e/o diniego viene trasmesso in copia conforme al Comune competente ed in originale rilasciato al richiedente, fatti salvi gli adempimenti previsti dall'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i, in caso di diniego.

Art.14 Determinazione del personale dell'Ente addetto ai controlli di Polizia amministrativa in materia di vincolo idrogeologico e del personale abilitato al calcolo del danno forestale (art. 84 della legge forestale) di cui alla D.G.R. 123 del 17.2.2003.

1. Ferma restando la competenza di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, le funzioni di accertamento di illeciti amministrativi relativi alle norme contenute nella L.R. 39/2000 e successive modificazioni, e nel regolamento forestale, è svolta dagli agenti di vigilanza in forza all'Ente e da personale tecnico appositamente nominato con determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio Attività Territoriali e Protezione Civile.

2. Il calcolo del danno forestale (art. 84 della legge forestale) di cui alla D.G.R. 123 del 17.2.2003 viene effettuato da personale appositamente nominato con determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio Attività Territoriali e Protezione Civile .
3. I soggetti di cui al commi 1 e 2 sono dotati di apposito tesserino di riconoscimento che attesta l'abilitazione all'esercizio dei compiti e funzioni loro attribuiti ai sensi dell' articolo 6 comma 4 della Legge Regionale 81 del 28/12/2001. Detti documenti sono approvati mediante delibera di Giunta e vidimati dal Presidente della Comunità Montana Montagna Fiorentina.

Art. 15 Criteri per la determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative in fase di emissione dell'ordinanza ingiuntiva di pagamento

1. Il presente articolo stabilisce i criteri generali per la determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative in fase di emissione dell'ordinanza ingiuntiva di pagamento.
2. Se dagli scritti difensivi presentati dagli interessati e/o dalla documentazione presente agli atti risulta evidente che:
 - I. il trasgressore ha commesso una violazione di lieve entità, o si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito e non risulta aver commesso precedenti infrazioni della stessa natura oppure si trova in condizioni di particolare disagio economico puntualmente documentate: si applica una sanzione pari al minimo editale o, se questo non è espresso, ad 1/10 del massimo.
 - II. Il trasgressore ha commesso una violazione di non grave entità, o si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito e non risulta aver commesso precedenti infrazioni della stessa natura: si applica una sanzione pari a 2 volte il minimo o, se questo non è espresso, ad 1/3 del massimo se più favorevole per il trasgressore.
 - III. Non emergono le attenuanti di cui ai punti precedenti, la violazione sussiste ma gli scritti difensivi hanno evidenziato un problema interpretativo della norma applicata che non è manifestamente infondato, anche se non meritevole di accoglimento: si applica una sanzione pari 2,5 volte il minimo editale o ad un 1/2 del massimo, se più favorevole; se il minimo non è espresso si applica una sanzione pari ad 1/2 del massimo.
 - IV. Non emergono elementi attenuanti, ne' problemi interpretativi e quelli eventualmente proposti negli scritti difensivi sono del tutto infondati: si applica una sanzione pari a 3 volte il minimo o, se questo non e' espresso, a 2/3 del massimo, aumentabile fino a 4 volte il minimo in relazione alla gravità dell'infrazione.
 - V. Si tratta di una violazione di grave entità: risulta provato il dolo; si applica una sanzione fino al massimo editale.
 - VI. Il trasgressore ha commesso la violazione in concorso con più persone in qualità di soci o comproprietari: si applica la sanzione calcolata ai sensi dei punti precedenti gradualmente ridotta del 25% in ragione del numero dei soggetti obbligati, fino all'applicazione del minimo editale per ciascuno dei correi.
3. Salvo diversi casi di recidiva previsti dalla legge, nel caso in cui chi abbia commesso una violazione amministrativa accertata con ordinanza ingiunzione divenuta inoppugnabile o con sentenza definitiva nei due anni successivi:
 - I. commetta un'altra violazione della stessa natura: l'ammontare della sanzione calcolata ai sensi del comma 2 è aumentata del 15%.
 - II. Commetta una terza o ulteriori violazioni della stessa natura: l'ammontare della sanzione calcolata ai sensi dei punti precedenti è aumentata del 20% per ogni precedente violazione fino all'applicazione del massimo editale.
4. Per esigenze motivate il Responsabile del Procedimento, espletata un'opportuna ~~approfondita~~ indagine amministrativa, può stabilire, giudicando secondo equità, un ammontare diverso per le sanzioni amministrative, prescindendo da criteri di cui al comma

- 2, purché l'ammontare delle sanzioni amministrative irrogate si collochi fra il minimo ed il massimo stabilito dalla legge, siano fatti salvi i criteri di cui ai commi 3 e 2 p.to VI . In tali casi il Responsabile del Procedimento motiva adeguatamente i criteri adottati per stabilire l'ammontare della sanzione amministrativa nell'ordinanza di ingiunzione.
5. Qualora il trasgressore o gli obbligati in solido non abbiano presentato alcun scritto difensivo entro i termini stabili L. 689/1981 o non abbiano fatto espressa richiesta di audizione, si applica quanto segue, tenendo in considerazione la documentazione disponibile agli atti e quanto emerso in sede di indagine amministrativa :
- I. il trasgressore ha commesso una violazione di lieve entità, o si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito, non risulta aver commesso precedenti infrazioni della stessa natura oppure si trova in condizioni di particolare disagio economico puntualmente documentate, si applica una sanzione pari due volte il minimo editale o pari alla sanzione in misura ridotta contestata nel verbale di illecito amministrativo se più favorevole .
 - II. Non emergono elementi attenuanti ne' problemi interpretativi della norma, si applica una sanzione pari a 3 volte il minimo o, se questo non e' espresso, a 2/3 del massimo, aumentabile fino a 4 volte il minimo in relazione alla gravità dell'infrazione.
 - III. Si tratta di una violazione di grave entità, risulta provato il dolo, si applica una sanzione fino al massimo editale.
 - IV. Il trasgressore ha commesso la violazione in concorso con più persone in qualità di soci o comproprietari, si applica la sanzione calcolata ai sensi dei punti precedenti gradualmente ridotta del 25% in ragione del numero dei soggetti obbligati, fino all'applicazione del minimo editale per ciascuno dei correi.
6. Per esigenze motivate il Responsabile del Procedimento, espletata un'opportuna ~~approfondita~~ indagine amministrativa, può stabilire, giudicando secondo equità, un ammontare diverso per le sanzioni amministrative, prescindendo da criteri di cui al comma 5, purché l'ammontare delle sanzioni amministrative irrogate si collochi fra il minimo ed il massimo stabilito dalla legge, siano fatti salvi i criteri di cui al comma 2 e 5 p.to IV . In tali casi il Responsabile del Procedimento motiva adeguatamente i criteri adottati per stabilire l'ammontare della sanzione amministrativa nell'ordinanza di ingiunzione.
7. Sono stabiliti i seguenti criteri per la determinazione dell'ammontare del danno forestale (art. 84 LR 39/2000 e s.m.i), in fase di emissione dell'ordinanza ingiuntiva di pagamento:
- i. Il danno commesso viene valutato secondo le modalità stabilite dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 84, comma 5 della L.R. 39/2000 e s.m.i.
 - ii. In sede di emissione di ordinanza ingiuntiva si applica una sanzione dal doppio al sestuplo del danno commesso a seconda della gravità del danno stesso valutata dal Responsabile del Procedimento.
8. Entro il termine di 240 giorni dalla data di iscrizione al protocollo degli scritti difensivi presentati dal trasgressore e/o dagli obbligati in solido ai sensi dell'articolo 16 della L. 689/1981, Il Responsabile del Procedimento provvede ad emettere ordinanza ingiuntiva di pagamento o di archiviazione del procedimento. Nei casi in cui non siano stati presentati scritti difensivi, il termine viene prorogato a 270 giorni a decorrere dalla data di ricevimento del verbale di illecito amministrativo trasmesso dall'organo accertatore.
9. Gli scritti difensivi presentati ai sensi dell'articolo 16 della L. 689/1981 non corredati di tutti i dati, della documentazione prevista, non sono ritenuti validi e l'avvio del procedimento avviene solo a seguito della presentazione da parte dell'interessato dei dati o della documentazione mancante. ~~Il responsabile del procedimento provvede a comunicare agli interessati, entro 60 giorni, la richiesta di integrazioni della documentazione presentata al fine dell'avvio dell'istruttoria.~~
10. Ai procedimenti amministrativi inerenti le sanzioni amministrative emesse per le violazioni della LR 39/2000 e s.m.i., si applicano le disposizioni generali di cui alla L. 241/1990.

11. Resta fermo che i termini dei procedimenti amministrativi inerenti verbali di contestazione di illecito amministrativo, nonché inerenti eventuali scritti difensivi ad essi collegati, per i quali si applica quanto disposto dall'articolo 24 della L. 689/1981, rimangono sospesi fino a diversa comunicazione dell'autorità giudiziaria.

Art. 16 Modalità e criteri per la concessione della rateazione del debito, derivante dall'irrogazione di sanzioni amministrative.

1. I criteri per la concessione della rateazione dei debiti, derivanti dall'emissione di un ordinanza di ingiunzione di pagamento o , iscritti a ruolo derivanti dall'avvenuta irrogazione di sanzioni di natura amministrativa sono i seguenti:
 - a) Qualora il reddito complessivo annuo sia inferiore a 160000 € le rate mensili dovranno essere inferiori allo 0,5% di tale reddito;
 - b) qualora il reddito complessivo annuo risulti compreso tra euro 16.000,00 e euro 32.000,00, le rate mensili dovranno essere comprese fra lo 0,5 % e lo 0,8% di tale reddito;
 - c) qualora il reddito complessivo annuo risulti compreso tra euro 32.000,00 e euro 52.000,00 , le rate mensili dovranno essere comprese fra lo 0,8% e 1,3% di tale reddito;
 - d) qualora il reddito superi euro 52.000,00, le rate mensili dovranno essere comprese fra 1,3 % e 1,8 % di tale reddito;
 - e) in ogni caso la rateazione non potrà essere concessa qualora il debito totale iscritto a ruolo sia inferiore a euro 100,00;
 - f) se l'importo iscritto a ruolo o il debito del quale si chiede la rateazione è superiore a euro 26.000,00 il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla prestazione di idonea garanzia fidejussoria o fidejussione bancaria.
2. Se l'importo iscritto a ruolo o il debito è inferiore ad € 26.000 il pagamento rateale può essere concesso fino ad un massimo di 12 rate. Se l'importo iscritto a ruolo o il debito è superiore ad € 26.000 il pagamento rateale può essere concesso su più anni con un massimo di 12 rate ciascuno, fino ad un massimo di 5 anni.
3. La sussistenza di condizioni economiche disagiate al fine della concessione del beneficio dovrà essere dichiarata dall'interessato nella stessa domanda di rateazione presentata al Servizio Attività Territoriali e Protezione Civile-Ufficio Vincolo Idrogeologico, ai sensi di quanto stabilito dell'articolo 1 del D. P. R. 20 ottobre 1998, n. 403 e dell'articolo 46, comma 1 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445.
4. Sulle rate determinate come sopra dovranno essere calcolati gli interessi al tasso legale vigente al momento dell'istanza, secondo corretta regola di matematica finanziaria.
5. L'istanza di concessione della rateazione del debito iscritto a ruolo deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva;
6. L'accoglimento dell'istanza di rateazione verrà stabilito mediante specifico atto dirigenziale dal Responsabile del Servizio Attività Territoriali e Protezione Civile-, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di ricezione della medesima;
7. La richiesta di rateazione deve essere presentata dall'interessato, a pena di irricevibilità, al Servizio Attività Territoriali e Protezione Civile-Ufficio Vincolo Idrogeologico;
8. Le rate mensili, concesse per il pagamento dilazionato del debito, hanno scadenza a fine mese.
9. In caso di mancato pagamento di due sole rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio, con obbligo di estinguere il debito residuo in una unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza della rata non onorata. Sono fatte salve eventuali richieste di minor rateazione formulate dal trasgressore.
10. Il Responsabile del Procedimento potrà stabilire criteri diversi di rateizzazione nel caso in cui dalla dichiarazione dell'interessato e dalla ulteriore documentazione prodotta emergano situazioni di particolare disagio economico, indipendenti dal reddito percepito o prodotto nell'anno precedente.

Art.17 Ricorsi

1. I ricorsi, in relazione ai dinieghi o alle prescrizioni impartite con atto dirigenziale sono presentati, a norma delle leggi vigenti, al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data del rilascio dell'atto stesso. In via alternativa è possibile effettuare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio dell'atto stesso.
2. Gli scritti difensivi, inerenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative, sono presentati, a norma delle leggi vigenti, al Responsabile del Servizio Attività Territoriali e Protezione Civile-, entro 30 (trenta) giorni dalla data di contestazione e/o notifica della violazione.
3. Avverso le ordinanze ingiuntive emesse ai sensi della L. 689/81 è ammesso il ricorso in opposizione al Tribunale territorialmente competente entro 30 giorni dalla data della notifica.

Art. 18 Attestato e Contrassegni di Provenienza Alberi di Natale

1. Il rilascio dell'attestato di provenienza di cui all'articolo 64 comma 2 della LR 39/2000 e s.m.i e subordinata alla presentazione da parte del richiedente di domanda di dichiarazione redatta su apposita modulistica approvata con determinazione dirigenziale del responsabile del Servizio Attività Territoriali e Protezione Civile La domanda di dichiarazione deve contenere i seguenti elementi:
 - a. estremi catastali dei terreni da cui provengono le piante o parti di esse da destinare alla commercializzazione o trasporto come alberi di natale;
 - b. numero complessivo di piante o parti di esse da destinare alla commercializzazione o trasporto come alberi di natale;
 - c. dati anagrafici del richiedente.
2. L'attestato di provenienza di cui al comma 1 viene rilasciato entro 20 giorni in conformità al modello indicato nell'allegato A del Decreto Dirigenziale del Servizio Foreste e Patrimonio Agroforestale della Regione Toscana n. 5905 del 11/10/2004 (o in conformità a successivi modelli approvati con specifico provvedimento del settore competente in materia della Regione Toscana). L'attestato, vidimato e firmato dal Responsabile del Servizio Attività Territoriali e Protezione Civile o da suo incaricato, viene rilasciato in triplice copia originale di cui due vengono consegnate al richiedente ed una viene conservata agli atti.
3. I contrassegni di cui all'articolo 64, comma 4 della LR 39/2000 e s.m.i, forniti dalla Giunta Regionale, secondo i modelli di cui all' allegato B del Decreto Dirigenziale del Servizio Foreste e Patrimonio Agroforestale della Regione Toscana n. 5905 del 11/10/2004 (o in conformità a successivi modelli approvati con specifico provvedimento del settore competente in materia della Regione Toscana), sono consegnati a mano al richiedente o suo delegato autorizzato, contestualmente al rilascio dell'attestato di cui al comma 1. I contrassegni devono essere apposti su ciascuna pianta, cimale o porzione di esse, appartenenti al lotto per cui è stato rilasciato l'attestato di provenienza, in posizione facilmente visibile.
4. Il responsabile del Servizio Attività Territoriali e Protezione Civile può avvalersi, per l'istruttoria e per il rilascio dell'attestato di cui al comma 1, e dei contrassegni di cui al comma precedente di personale dipendente incaricato con specifica determinazione dirigenziale.
5. Il trasporto di abeti o altre conifere, o dei loro cimali, destinati ad alberi di natale per i quali è stato rilasciato attestato di provenienza di cui al comma 1, deve essere accompagnato da una copia originale dell'attestato stesso rilasciato dalla Comunità Montana e dalla dichiarazione di trasporto redatta secondo la modulistica di cui all'allegato A del Decreto Dirigenziale del Servizio Foreste e Patrimonio Agroforestale della Regione Toscana n. 5890 del 23/10/2001.
6. Il richiedente dovrà sempre conservare una delle due copie dell'attestato di provenienza rilasciato dalla Comunità Montana.
7. I modelli in base al quale devono essere redatti gli attestati di provenienza ed i contrassegni di cui al presente articolo sono approvati con determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio Attività Territoriali e Protezione Civile. Eventuali modifiche di tali modelli dovranno essere approvate con determinazione dirigenziale.

Art. 19-Materiale Vegetale di Propagazione (MFP) e Certificato principale d'identità

1. L'ufficio Vincolo Idrogeologico del Servizio Attività Forestale rilascia, ai sensi del articolo 77, comma 2 della LR 39/2000, ai fini del controllo di provenienza e di identità clonale per il materiale forestale di propagazione (MFP), iscritti nel Libro Regionale dei Boschi da Seme (LRBS) e/o per i cloni iscritti nel registro nazionale dei cloni forestali, un certificato principale di identità, unicamente per le specie indicate nell'allegato D delle Legge Regionale 39/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Tale certificato viene rilasciato dietro presentazione di richiesta scritta redatta su apposita modulistica approvata con determina dirigenziale del Responsabile del Servizio Attività Territoriali e Protezione Civile-. Il certificato principale di identità verrà compilato sulla base dei modelli di cui all'allegato VIII e all'articolo 6 comma 1 del D. Lgs. 386 del 10/11/2003.
2. La raccolta di MFP nei boschi, arboreti e piante iscritti al LRBS è consentita unicamente al titolare di autorizzazione di cui all'articolo 21 del presente regolamento. Lo stesso soggetto per procedere alla raccolta del MFP dovrà darne preventiva comunicazione scritta, di cui al comma 1, all'Ufficio Vincolo Idrogeologico, indicando anche le date previste per l'inizio e la fine delle operazioni di raccolta nonché il luogo di destinazione del MFP. Per le modalità di raccolta di semi, frutti o altro materiale di base atto alla produzione di MFP nei siti iscritti al LRBS si applica quanto disposto in ciascun disciplinare di gestione.
3. L' Ufficio Vincolo Idrogeologico del Servizio Attività Territoriali e Protezione Civile mediante proprio personale appositamente incaricato con determina dirigenziale del Responsabile del Servizio, accerta l'effettiva esecuzione della raccolta, ed emette il certificato principale di identità in duplice copia. Una copia è rilasciata a chi ritira il materiale. Il certificato viene rilasciato distintamente per ciascuna partita in modo da garantire l'individuazione e la separazione del materiale. Nel caso che non sia possibile procedere all'emissione contestuale del certificato il personale incaricato dell' Ufficio Vincolo Idrogeologico emette apposita bolletta di accompagnamento contenente i dati significativi relativi alla quantità ed alla provenienza del MFP. Tale bolletta dovrà essere redatta secondo apposito modello approvato con determina dirigenziale del Responsabile del Servizio Attività Territoriali e Protezione Civile. Entro 15 giorni dall'emissione della bolletta di accompagnamento l' Ufficio Vincolo Idrogeologico provvede all'emissione del certificato di cui al comma 1.
4. Nel caso di raccolta di semi il certificato di cui al comma 1 farà riferimento alla partita di frutti raccolti in bosco e non alle sementi ottenute o alle piante da nate da queste.
5. Il MFP vegetativa appartenente a cloni iscritti al Registro Nazionale dei cloni forestali non può essere rimosso dal luogo o dai locali di produzione e conservazione senza il rilascio del certificato di cui al comma 1.
6. Qualora il MFP derivi da una successiva propagazione vegetativa di materiale di base già certificato attuata dalla Comunità Montana, quale Ente competente in materia, questi potrà rilasciare un nuovo certificato. Potranno essere, con specifico atto dirigenziale del Responsabile del Servizio Attività Territoriali e Protezione Civile-, autorizzati la successiva propagazione vegetativa di una singola unità di ammissione nelle categorie "selezionati", "qualificati" e "controllati". In tal caso i MFP dovranno comunque essere mantenuti separati ed identificati come tali. Tale autorizzazione viene rilasciata a seguito di richiesta scritta redatta su apposita modulistica approvata con determina dirigenziale del Responsabile del Servizio Attività Territoriali e Protezione Civile. Ad ogni successiva propagazione vegetativa e per ogni lotto prodotto dal frazionamento della partita di origine il fornitore deve rilasciare una successiva dichiarazione di provenienza che attesti la derivazione delle piante dalla partita di semi originaria. Tale dichiarazione dovrà essere redatta su apposita modulistica approvata con determina dirigenziale del Responsabile del Servizio Attività Territoriali e Protezione Civile.
7. Al fine di superare la temporanea difficoltà di approvvigionamento di materiale forestale di propagazione originario del territorio regionale e nell'attesa di espletare le procedure di individuazione dei Boschi da seme regionali e di revisione di quelli nazionali, qualora l'uso di materiale forestale di propagazione (MFP), proveniente da aree geografiche determinate si renda necessario per tutelare le risorse genetiche vegetali originarie del territorio regionale, gli habitat naturali e seminaturali, la biodiversità, o sia ravvisata e documentata la necessità di utilizzare provenienze con specifiche caratteristiche, la Comunità Montana Montagna Fiorentina, potrà autorizzare, dietro presentazione di specifica richiesta scritta, la raccolta di MFP al di fuori dei boschi da seme iscritti al Libro Regionale dei Boschi da Seme e al registro nazionale dei cloni forestali e rilasciare il relativo certificato principale d'identità nel rispetto delle seguenti norme:

- a. Per autorizzare la raccolta di MFP provenienti da materiali di base non iscritti al LRBS deve essere fatta una valutazione dei materiali di base con i criteri generali previsti per l'iscrizione al LRBS all'art.3 della delibera della Giunta regionale 12 febbraio 2002, n.435;
 - b. IL MFP proveniente da materiali di base non iscritti può rientrare esclusivamente nelle categorie "identificati alla fonte". Devono essere rispettati i requisiti minimi, previsti dall'articolo 4 della delibera citata al punto a;
 - c. Per il MFP suddetto deve essere specificato in tutti i documenti previsti che deriva da materiale di base non iscritto al LRBS ed ammesso in via transitoria.
8. L'autorizzazione di cui al comma 7 indica le modalità di raccolta fra cui:
- a. Le piante dalle quali viene raccolto il seme devono essere in buone condizioni vegetative, non presentare manifesti attacchi parassitari ed essere ricomprese in limiti d'età idonei;
 - b. La raccolta di semi, frutti, strobili o altro MFP deve avvenire nel periodo dell'anno più idoneo ovvero quello di fruttificazione; non deve essere effettuata in annate di fruttificazione molto scarsa;
 - c. Per la raccolta dei semi, frutti e strobili non possono essere tagliati rami;
 - d. Le attrezzature di raccolta ed in particolare i ramponi devono essere tali da non provocare danni alle piante (per le latifoglie, escluso il castagno, l'uso dei ramponi non è ammesso);
 - e. La presenza percentuale in peso di frutti o semi di altre specie forestali deve essere trascurabile.
9. Ai procedimenti amministrativi inerenti il rilascio dell'autorizzazione di cui ai commi 6 e 7 si applicano le disposizioni previste dall' art. 3 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 e dall' articolo 2. La domanda di autorizzazione deve essere presentata su apposita modulistica approvata con determina dirigenziale del Responsabile del Servizio Attività Territoriali e Protezione Civile.
10. I documenti di seguito indicati devono essere redatti su apposita modulistica approvata con determina dirigenziale del Responsabile del Servizio Attività Territoriali e Protezione Civile:
- a. Richiesta di autorizzazione alla raccolta, produzione e commercializzazione di MFP
 - b. Registro dei soggetti autorizzati alla produzione e commercializzazione di MFP
 - c. Comunicazione consistenza del materiale di propagazione al 31 Agosto di ogni anno
 - d. Cartellino di accompagnamento
11. Ogni variazione ai documenti sopra elencati, nonché alla modulistica richiamata dal presente articolo, deve essere approvata con apposita determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio Attività Territoriali e Protezione Civile. La modulistica di cui al comma 10 e la restante modulistica richiamata dal presente articolo, dovrà essere predisposta sulla base delle eventuali indicazioni della Giunta Regionale.
12. Le disposizioni del presente articolo sono comunque soggette all'applicazione delle norme tecniche stabilite dalla delibera della Giunta Regionale n. 725 del 18/7/2005.

Art. 20 - Iscrizione al libro regionale dei boschi da seme (LRBS)

1. La comunità Montana Montagna Fiorentina può promuovere, mediante delibera di Giunta, l'iscrizione di boschi, arboreti e di piante delle specie di cui all'allegato D della Legge Forestale della Toscana 39/00 e successive modifiche al Libro Regionale dei Boschi da Seme, ai sensi dell' art. 78, comma 4 della stessa legge.
2. La comunità Montana Montagna Fiorentina può promuovere, su proposta del proprietario, o di enti scientifici di ricerca, l'iscrizione di boschi, arboreti e di piante delle specie di cui all'allegato D della Legge Forestale della Toscana 39/00 e successive modifiche al Libro Regionale dei Boschi da Seme, mediante apposita delibera di Giunta.
3. Per l'iscrizione è necessario che i boschi, gli arboreti e le piante forestali rispondano ai requisiti di idoneità stabiliti dalla Giunta Regionale e riportati nell'allegato A della Delibera della Giunta Regionale n. 435 del 12/05/2003 e successive modifiche.
4. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata apposita scheda di segnalazione del materiale di base al Libro Regionale dei Boschi da Seme, secondo la modulistica approvata dalla Giunta Regionale con decreto dirigenziale del Servizio Foreste e Patrimonio Agroforestale della Regione

- Toscana n. 7783/2003. Deve altresì essere allegato un disciplinare di gestione de boschi da seme per un periodo non inferiore a cinque anni.
5. La comunità montana Montagna Fiorentina trasmette la proposta di costituzione di boschi da seme, al proprietario e alla giunta regionale entro 30 giorni dalla delibera di Giunta che approva la costituzione.
 6. Le procedure e l'iter amministrativo necessario per l'iscrizione al libro regionale dei boschi da seme sono stabilite dal D.G.R. n. 435 del 12/05/2003 della Regione Toscana.
 7. L'istruttoria tecnica relativamente alla presentazione delle domande di iscrizione al Libro Regionale dei Boschi da Seme è curata dal Servizio Attività Territoriali e Protezione Civile della Comunità Montana Montagna Fiorentina.

Art. 21 -Autorizzazione per la produzione e vendita di MFP

1. L' esercizio dell' attività di produzione e vendita di qualsiasi materiale forestale di propagazione (MFP), per scopi forestali, è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 79 della LR 39/2000 e s.m.i, rilasciata dal Responsabile del Servizio Attività Territoriali e Protezione Civile mediante apposito atto dirigenziale. L'autorizzazione deve essere acquisita anche da coloro che costituiscono nuovi cloni.
2. I soggetti che intendono ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 devono presentare domanda scritta mediante l'apposita modulistica approvata con determina dirigenziale del Responsabile del Servizio Attività Territoriali e Protezione Civile
3. Ai procedimenti amministrativi inerenti il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dall' art. 3 commi 1,2, 3,4, 5, 6, 11 e dall' articolo 2.
4. La richiesta di autorizzazione deve obbligatoriamente contenere una relazione tecnico-economica nella quale sono descritte le caratteristiche tecniche e strutturali dell'azienda, le infrastrutture e attrezzature della stessa, nonché il numero e le qualifiche del personale da destinare alla produzione di MFP. La relazione deve essere completa di planimetria catastale (scala 1:2000 o 1:5000) e topografica (scala 1:10000) in cui vengono evidenziate l'ubicazione e la superficie dei terreni e/o delle strutture destinati a vivaio e/o alla commercializzazione del MFP. A ciascuna azienda possono far capo una o più unità produttive autonome. Per unità produttiva autonoma si intende ogni unità tecnico economica ovvero, l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle strutture, condotti a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicata in una determinata porzione di territorio ed avente una propria autonomia produttiva (con riferimento all'impiego di personale addetto, macchine ed attrezzature, locali).
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere accertata da parte dell' Ufficio Vincolo Idrogeologico l'idoneità tecnica e fitopatologica alla raccolta, alla produzione o alla commercializzazione di MFP degli impianti e delle attrezzature del richiedente, nonché l'adeguata capacità professionale del richiedente stesso. Il requisito di capacità professionale sarà presunto quando:
 - a. i richiedenti abbiano esercitato tale attività lavorativa a tempo pieno presso una ditta vivaistico-forestale;
 - b. i richiedenti abbiano esercitato tale attività lavorativa a tempo pieno presso un ente pubblico operante nel settore;
 - c. i richiedenti abbiano esercitato tale attività lavorativa personalmente ed abitualmente per un triennio continuativo, nei dieci anni antecedenti la presentazione della domanda di cui al comma 2, sia come titolari di aziende che come coadiuvanti familiari o lavoratori agricoli;
 - d. Il richiedente sia in possesso di un titolo di studio idoneo quale laurea in scienze agrarie o forestale o equipollenti, diploma di perito agrario, agrotecnico o equipollenti, eventuali corsi di formazione riconosciuti.
6. Il requisito di cui al comma precedente per le società di capitali devono essere posseduti dalla persona delegata, per statuto societario alla gestione dell'azienda.

7. L'autorizzazione di cui al comma 1 viene rilasciata, ai sensi dell' articolo 79 comma 2 della LR 39/2000 e s.m.i, entro 45 giorni dalla data di iscrizione alla relativa posizione al protocollo, fatti salvi i casi di sospensione previsti dall'articolo 3, comma 4 e 7 e dall'articolo 2, comma 6 .
8. Il titolare dell' autorizzazione di cui al comma 1, deve dare comunicazione scritta, all'Ufficio Vincolo Idrogeologico, entro 60 giorni dal suo avvenimento, di ogni variazione di consistenza dei terreni o delle strutture destinate alla produzione di MFP, ogni variazione della titolarità della ditta, o qualora l'attività di produzione sia dimessa, nonché ogni altra variazione dei dati riportati nell'autorizzazione. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità dell'autorizzazione. Il sub-ingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante all' Ufficio Vincolo Idrogeologico. Entro 45 giorni da tale comunicazione il Responsabile del Procedimento, con specifico atto dirigenziale, si esprime in merito al conferma dell'autorizzazione. La cessazione dell'attività di produzione e commercializzazione di MFP deve essere comunicata all' Ufficio Vincolo Idrogeologico.
9. Presso ogni unità produttiva autonoma deve essere tenuta copia dell'autorizzazione di cui al comma 1 e delle eventuali comunicazioni inviate e/o ricevute dalla Comunità Montana Montagna Fiorentina.
10. Le disposizioni del presente articolo sono comunque soggette all'applicazione delle norme tecniche stabilite dalla delibera della Giunta Regionale n. 725 del 18/7/2005.

Art. 22 Registro dei soggetti autorizzati e Trasmissioni alla Giunta Regionale

1. Presso l'Ufficio Vincolo Idrogeologico è istituito il registro dei soggetti autorizzati alla produzione e vendita di MFP da redigere secondo il modello indicato all' articolo 19 comma 10.
2. l'Ufficio Vincolo Idrogeologico della Comunità Montana Montagna Fiorentina, entro il 30 Gennaio di ogni anno, trasmette al settore della Giunta Regionale competente in materia, copia del registro di cui al comma 1 relativamente all'anno precedente, qualora abbia subito modifiche rispetto a quello precedentemente trasmesso. Nella stessa comunicazioni dovranno essere indicati le autorizzazioni decadute nell'anno precedente.
3. Entro il 31 ottobre 2005 l'Ufficio Vincolo Idrogeologico trasmette al settore della Giunta Regionale competente in materia, l'elenco delle licenze rilasciate ai sensi della legge 269/1973 e comunicate nel termine di cui all'articolo 89, comma 2 ter della LR 39/2000 (10 settembre 2005).

Art. 23 - Registro di Carico e Scarico ed ulteriori adempimenti inerenti il MFP

1. I soggetti autorizzati, secondo le norme previste dall'articolo 21, alla produzione e commercializzazione di MFP devono tenere, presso ogni unità produttiva autonoma dell'azienda un registro di carico e scarico e comunicare entro il 30 settembre di ogni anno la consistenza del MFP esistente nelle proprie unità produttive alla data del 31 Agosto. La comunicazione, redatta su apposita modulistica approvata con apposita determina dirigenziale del Responsabile del Servizio Attività Territoriali e Protezione Civile-, deve essere inviata entro i termini stabiliti all' Ufficio Vincolo Idrogeologico.
2. Sul registro di carico e scarico devono essere annotati cronologicamente ed analiticamente tutti i movimenti in entrata ed uscita del MFP e del materiale di propagazione vegetativa da esso eventualmente derivato. La compilazione deve essere suddivisa per ogni partita di materiale e per ogni fase di lavorazione.
3. Il registro deve essere conservato per almeno 5 anni successivi a quello di riferimento, vidimato e timbrato da personale appositamente incaricato presso Ufficio Vincolo Idrogeologico della Comunità Montana Montagna Fiorentina.
4. Fino all'adozione di appositi modelli di registro, approvati con determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio Attività Territoriali e Protezione Civile, devono essere adottati i modelli di registro stabiliti dalla Legge 269 del 22/5/1973.
5. Durante tutte le fasi di produzione, commercializzazione e trasporto il MFP deve essere mantenuto in partite omogenee, separate ed identificate ai sensi degli articoli 8 e 9 del D. lgs. 386 del

10/11/2003. Il MFP deve essere trasportato munito di etichette o cartellini secondo quanto stabilito dall'art. 8 del D. lgs. 386 del 10/11/2003 e 79 bis comma 2 della LR 39/2000 e s.m.i. I modelli di cartellini, etichette da apporre al MFP, sono approvati con apposita determina dirigenziale del Responsabile del Servizio Attività Territoriali e Protezione Civile. Per la compilazione delle etichette o cartellini i parametri di valutazione della qualità dei semi (purezza, percentuale di germinazione o di semi vitali, peso di 1000 semi, numero semi germinati per chilogrammo di prodotto) previsti dall'articolo 8, comma 6 del d.lgs 386/2003 devono essere determinati secondo le norme internazionali ISTA (International Seed Testing Association). Le regioni di provenienza di cui all'articolo 79 bis, comma 4 della LR 39/2000, sono definite con decreto del dirigente della competente struttura regionale in materia.

6. Il responsabile del procedimento può su specifica richiesta scritta, da presentare secondo apposita modulistica approvata con determina dirigenziale del Responsabile del Servizio Attività Territoriali e Protezione Civile, autorizzare mediante specifico atto dirigenziale, l'esecuzione delle operazioni di mescolanza dei materiali di moltiplicazione e la successiva propagazione ai sensi di quanto stabilito dall'art. 79 bis, commi 3 e 4 della LR 39/2000 e s.m.i. Ai procedimenti amministrativi inerenti il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'art. 3 commi 1,2, 3,4, 5, 6, 11 e dall'articolo 2.
7. Le disposizioni del presente articolo sono comunque soggette all'applicazione delle norme tecniche stabilite dalla delibera della Giunta Regionale n. 725 del 18/7/2005.

Art. 24. Opere connesse ed interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica o a permesso a costruire

1. La realizzazione delle opere connesse di carattere temporaneo previste dal articolo 46 del Regolamento Forestale 48/R, e con le caratteristiche previste dallo stesso articolo, sono soggette a presentazione di specifica domanda di autorizzazione o dichiarazione, a seconda dei casi previsti dal Regolamento Forestale citato, secondo le procedure previste dal presente regolamento.
2. Nella domanda di autorizzazione o di dichiarazione di cui al comma 1 devono essere indicati, sia su cartografia topografica che catastale i tracciati, nonché le relative ampiezze delle opere. Inoltre devono essere dettagliati nella domanda di autorizzazione entità, natura e tipologia degli interventi che verranno eseguiti per la realizzazione delle opere stesse o comunque le caratteristiche tecniche delle stesse.
3. Nei casi in cui le domande di autorizzazione riguardino interventi di manutenzione straordinaria di opere permanenti, previsti dall'articolo 48, comma 4, lettera b del Regolamento Forestale 48/R, soggette ad autorizzazione-concessione urbanistico edilizia ai sensi della Legge Regionale 1/2005 e s.m.i., si applica la procedura prevista dall'articolo 71, comma 5 dello stesso regolamento. Pertanto, in tali casi, la domanda di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico deve essere presentata al comune di competenza congiuntamente a quella ai fini dell'autorizzazione, concessione urbanistico edilizia. La stessa procedura si applica per qualunque altro intervento soggetto a permesso a costruire ai sensi della L.R 1/2005 e s.m.i.
4. Nei casi in cui le domande autorizzazione riguardino zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa vigente in materia, si applica la procedura prevista dall'articolo 71, comma 5 del Regolamento Forestale 48/R. Pertanto in tali casi la domanda di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico deve essere presentata al comune di competenza congiuntamente a quella ai fini dell'autorizzazione paesaggistica.

Art. 25. Norme Transitorie e Disposizioni Finali

1. Il Responsabile del Servizio Attività Territoriali e Protezione Civile non potrà in alcun modo svolgere le funzioni di personale di polizia amministrativa di cui all'art. 14 del presente Regolamento.
2. In deroga a quanto disposto dal presente regolamento rimangono di esclusiva responsabilità del Responsabile del Servizio Attività Forestali, o comunque del funzionario/dirigente che svolgeva il ruolo di responsabile del ufficio vincolo idrogeologico precedentemente al 1

Marzo 2009, compresa l'eventuale adozione di atti previsti dalla normativa vigente, la costituzione in giudizio, l'eventuale rappresentanza in giudizio ove prevista, nonché la responsabilità del procedimento amministrativo nei i seguenti casi:

- i. Procedimenti amministrativi di cui alla L. 689/1981 relativi a verbali di illecito amministrativo nei quali figuri come verbalizzante il funzionario che svolge il ruolo di Responsabile del Servizio Attività Territoriali e Protezione Civile;
 - ii. Procedimenti amministrativi inerenti domande di autorizzazione o dichiarazioni, pervenute precedentemente al 1 Marzo 2009, nei quali figuri come verbalizzante della relativa istruttoria tecnica il funzionario che svolge il ruolo di Responsabile del Servizio Attività Territoriali e Protezione Civile;
 - iii. Ordinanze di Archiviazione emesse precedentemente al 1 Marzo 2009 ai sensi della L. 689/81;
 - iv. Ordinanze di Ingiunzione emesse precedentemente al 1 Marzo 2009 ai sensi della L. 689/81;
 - v. Ordinanze di Ripristino dello Stato dei Luoghi emesse ai sensi dell'art. 85 della L.R. 39/200 precedentemente al 1 Marzo 2009;
 - vi. Contenziosi e/o ricorsi pendenti di fronte all'autorità giudiziaria competente (Tribunale Civile, TAR, ecc..) relativi ad atti emessi dall'ufficio vincolo idrogeologico precedentemente al 1 Marzo 2009;
 - vii. Contenziosi, ricorsi, giudizi di opposizione giunti a sentenza non definitiva di fronte all'autorità giudiziaria competente (Tribunale Civile, TAR, ecc..), relativi ad atti emessi dall'ufficio vincolo idrogeologico precedentemente al 1 Marzo 2009 o comunque presentati all'autorità giudiziaria precedentemente al 1 Marzo 2009;
 - viii. Adozione degli atti previsti dalla L. 689/1981 relativi ai verbali di illecito amministrativo trasmessi all'ufficio vincolo idrogeologico precedentemente al 1 Gennaio 2009 per i quali non si è completato il relativo iter amministrativo e per i quali non sia stato presentato alcuno scritto difensivo;
 - ix. Adozione degli atti previsti dalla L. 689/1981 relativi a scritti difensivi avverso verbali di illecito amministrativo presentati all'ufficio vincolo idrogeologico precedentemente al 1 Marzo 2009 per i quali non si è completato il relativo iter amministrativo;
 - x. Accordi di conciliazione extra-giudiziale assunti precedentemente al 1 Marzo 2009.
3. Per le domande di autorizzazioni e dichiarazione presentate all'ufficio vincolo idrogeologico per le quali non risulti completato il relativo iter istruttorio con l'adozione degli atti previsti dalla L.R. 39/2000 e dal Regolamento Forestale 48/R diviene responsabile del Procedimento il Responsabile del Servizio Attività Territoriali e Protezione Civile a partire dal 1 Marzo 2009.
 4. Nei casi diversi da quelli indicati al comma 2 diviene Responsabile del Procedimento il Responsabile del Servizio Attività Territoriali e Protezione Civile a partire dal 1 Marzo 2009.
 5. Tutte le istanze pervenute all'ufficio vincolo idrogeologico successivamente al 31 Dicembre 2009 relative al territorio del Comune di Dicomano divengono non ammissibili ai sensi del presente regolamento.